

Prot. 217/2021

Roma, 8 Marzo 2021

Oggetto: Gruppo di Lavoro INFOIL – Resoconto Riunione ASSOCOSTIERI 2.3.2021

Vi informiamo che in data 2 marzo 2021 alle ore 10.30, come da convocazione, si è tenuta una riunione del Gruppo di Lavoro INFOIL ASSOCOSTIERI, per fare il punto della situazione e per discutere gli aspetti tecnici e le istruzioni impartite dall'ADM, a valle dell'emanazione della Circolare Prot. 42754/RU N. 6/2021 del 10/2/2021 "Assetto impiantistico dei depositi operanti in INFOIL. Istruzioni operative per la definizione dei piani di adeguamento", al fine di predisporre una posizione associativa condivisa da sottoporre all'attenzione dell'Agenzia.

L'Avv. Soria, in apertura di riunione, ha ricordato che ASSOCOSTIERI, in data 28 gennaio 2021, ha inviato una missiva all'ADM in cui ha fatto presente che, a livello territoriale, come già anticipato al Direttore Generale dell'ADM, stiamo assistendo ad un'applicazione non omogenea del sistema INFOIL a livello nazionale. Il riferimento è, in particolare, alla richiesta di alcune prescrizioni più gravose in certe zone geografiche, ad esempio di specifiche tipologie di misuratori fiscali sulle condotte di ingresso e uscita dai depositi fiscali. Tali prescrizioni risultano in certi casi di forte impatto economico sugli operatori e non sempre adeguate a fornire ulteriore valore aggiunto alle dovute verifiche che l'Agenzia potrà già effettuare tramite la fiscalizzazione dei telelivelli di ciascun serbatoio.

ASSOCOSTIERI ha richiesto, altresì, che il gasolio denaturato fosse escluso dall'INFOIL per una serie di motivazioni.

L'ADM, nella Circolare Prot. 42754/RU N. 6/2021 del 10/2/2021, al punto 1) ha chiarito che la dizione benzina e gasolio usato come carburante include la **benzina** ed il **gasolio denaturati** usato come carburante per **macchine agricole** e che, pertanto, sui **serbatoi di stoccaggio** di tali prodotti devono essere installate le **telemisure di livello e di temperatura**.

Le telemisure sono da installare **anche** sui serbatoi utilizzati per la **detenzione promiscua** di **gasolio** destinato ad **uso agricolo** o per **navigazione marittima**.

Sono **esclusi**, invece, i **serbatoi** destinati a contenere **esclusivamente gasolio denaturato** per il predetto **uso esente** (navigazione marittima) **o** in cui **avviene la denaturazione** per il medesimo impiego.

Su tale aspetto è stato osservato che le prescrizioni di cui alla Circolare N. 6/2021 di installare anche sui serbatoi utilizzati per la detenzione promiscua di gasolio destinato ad uso agricolo o per navigazione marittima, impone ai depositi l'onere di mettere a punto un nuovo **cronoprogramma** da condividere con le dogane locali dovuto alla necessità di adeguare i serbatoi.

L'ADM ha, altresì, chiarito che, con l'art.1, comma 5, della determinazione prot. 266728 del 31 luglio 2020, è precisata la valenza di **riscontro dei quantitativi di prodotto movimentato**, ricavati come differenza degli sviluppi del serbatoio (il cosiddetto “delta serbatoio”) tramite le **telemisure**, rispetto alla somma dei quantitativi complessivamente estratti dallo stesso, misurati, per singola estrazione, dai sistemi fiscali di misura su condotta o dalle pesche ubicate presso il deposito.

Ai fini dei piani di adeguamento INFOIL, pertanto, **non** sussiste alcun obbligo di installazione di **sistemi fiscali di misura su condotta** all'**introduzione** di carburanti in deposito, via **nave** e via **oleodotto**.

Con riferimento al punto 2 della Circolare N. 6/2021 che chiarisce alcuni aspetti dell'all'art. 1, comma 2, punto 5 della determinazione prot. 266728 del 31 luglio 2020, è stato osservato che, in caso di **più serbatoi** per il carico vengono emessi una serie di documenti in base al carico del serbatoio specifico e, la sera, dovrebbero tornare i numeri tra quello rilevato dai contatori volumetrici o le pesche, e quello che, effettivamente è il delta serbatoio. In taluni casi, è stato osservato, sussiste la necessità di **movimentare del prodotto nei serbatoi**, sia per motivazioni tecniche che per eseguire, ad esempio, una pulizia di una tubazione in modo da lavarla dal prodotto stoccato precedentemente ed assicurare la qualità dei prodotti al carico. La continua movimentazione dei serbatoi durante il giorno comporta che, se la sera il funzionario volesse effettuare il delta serbatoio per confrontarlo con i documenti in uscita, i dati riscontrati potrebbero non coincidere. Tutto ciò potrebbe comportare un **onere** pesante per l'ufficio che segue le suddette movimentazioni.

A tale proposito è stato proposto di chiedere all'ADM di considerare non il “delta serbatoio” ma il “**delta serbatoi**”, tenuto conto, altresì, che il riscontro dei quantitativi dei prodotti movimentati, di cui alla Circolare N. 6/2021, fa riferimento al singolo serbatoio.

Se si hanno, inoltre, serbatoi di grosse dimensioni ed il deposito **movimenta esigue quantità** di prodotto, si possono avere delle differenze notevoli tra il tele livello e la stazione di misura che possono essere anche del 4 o 5 per cento.

Sarebbe, pertanto, auspicabile che l'ADM tenesse conto del dato complessivo di prodotto movimentato e non del singolo serbatoio.

Altra questione ha riguardato, inoltre, la discrasia delle **temperature** registrate dalle sonde posizionate a diverse altezze dei serbatoi, rispetto alle misure manuali.

Nel corso del dibattito è stata sottolineata, inoltre, la questione dell'installazione dei **contatori sulle condotte** relativamente al **carico della nave**. La Circolare Prot. 42754/RU N. 6/2021 del 10/2/2021, al punto 2), ha precisato che, ai fini del piano di adeguamento del sistema INFOIL, il predetto art.1, comma 5, non definisce alcun obbligo di installazione di sistemi fiscali di misura su condotta all'introduzione dei carburanti in deposito, via nave o via oleodotto e che, qualora ritenuto opportuno per fini di vigilanza fiscale, gli UD potranno impartire prescrizioni affinché l'adeguamento sia effettuato prioritariamente rispetto agli altri serbatoi presenti in deposito.

In taluni casi, i punti di ormeggio per lo scarico ed il carico delle navi, si è osservato, **non** sono utilizzati per l'**immissione in consumo** del prodotto ma per l'**introduzione** del prodotto ad **altri depositi fiscali**. I **contatori**, in tali circostanze, **non** dovrebbero essere **installati** tenuto conto, altresì, dell'assenza di spazio tecnico utile per l'eventuale installazione. A tale proposito, inoltre, la misura prevista non ha una valenza ed una ricaduta tributaria in quanto il prodotto viene esitato con e-AD, e non con DAS, ed è da ritenersi, pertanto, ridondante.

L'Avv. Soria ha osservato che il punto 7. Della Circolare N. 6/2021, stabilisce unicamente che, sulle condotte di trasferimento dei carburanti interne al **recinto del deposito** o tra **depositi adiacenti** (vale a dire, con recinti contigui o separati da tratti di breve lunghezza), non devono essere prescritti sistemi di misurazione.

Con riferimento al punto 4 della Circolare 6/2021, è stato osservato che le **baie di carico** dei carburanti, sia delle autobotti sia delle bettoline nonché delle ferro cisterne, devono essere dotate di **sistemi di misurazione su condotta**.

In tal senso, quando il deposito è dotato di **pese fiscali**, non si è compresa l'**utilità** di tale obbligo di installazione. Infatti, con l'implementazione del sistema di tele livelli, le misure in uscita saranno fornite anche in tal caso analogamente a quanto descritto in circolare all'art.2 per le quantità introdotte, ossia dal cosiddetto delta serbatoio e dalle misure delle pese fiscali.

L'installazione di sistemi di misurazione su condotta per il prodotto in uscita è apparso **superfluo** oltre a richiedere un notevole ulteriore e non trascurabile **sforzo economico** al deposito, sempre che ne sia provata la fattibilità tecnica di installazione.

Sempre con riferimento alle baie di carico delle bettoline invece, essendo le stesse dedicate al carico di prodotto **bunker "esente"**, e come tale proveniente da serbatoio escluso dal sistema di tele livelli (rif. Punto 1 della Circolare 6/2021), non si è compreso da quale necessità nasca l'obbligo che, anche in tal caso, qualora ne fosse provata la fattibilità tecnica di installazione, comporterebbe una ulteriore spesa apparentemente ingiustificata.

Nel corso del dibattito è stata sottolineata la necessità che l'ADM chiarisca meglio la portata del punto 3 della Circolare N. 6/2021, laddove prevede che, al termine dell'adeguamento dei serbatoi di introduzione alle prescrizioni della determinazione INFOIL, l'accertamento quantitativo dei carburanti introdotti via nave o oleodotto, all'**importazione** ovvero all'arrivo da **altro Stato Membro**, sarà effettuato tramite l'utilizzo delle telemisure e relativa storicizzazione e, quindi, tramite la prima metodologia indicata nella circolare n. 4/D del 27 marzo 2015. In tal caso sembra non essere disciplinato l'accertamento di merce proveniente dall'Italia.

Altra osservazione è stata fatta sul punto 9 della circolare in questione, laddove prevede che nel sistema informatizzato di impianto dovranno essere **storicizzati** in forma dematerializzata i **documenti fiscali** relativi all'attività del deposito (ad esempio, e-DAS emessi e relativi messaggi, e-AD emessi e ricevuti, comunicazioni preventive e consuntive di denaturazione, ecc...).

Tale impostazione è stata ritenuta rischiosa, soprattutto perchè soggetta ad interpretazioni arbitrarie.

A tale proposito è stato proposto di richiedere all'ADM che l'**elenco dei documenti fiscali** da dematerializzare:

- fosse compiutamente definito
- comprendesse documenti già in formato digitale onde evitare ai Depositari ulteriori incombenze operative per trasformare documenti cartacei in PDF ed immetterli manualmente sul sistema
- escludesse documenti che non hanno carattere fiscale (ad es. comunicazioni preventive e consuntive di denaturazione).

In chiusura di riunione l'Avv. Soria ha anticipato che ASSOCOSTIERI predisporrà una bozza di nota pe l'ADM sulle tematiche affrontate per richiedere ulteriori chiarimenti sui dubbi emersi, da condividere con il Gruppo di Lavoro.

La riunione è terminata alle 12.15.

ASSOCOSTIERI

Il Direttore Generale

Avv. Dario Soria